


# SOGGETTI AGGREGATORI

Vademecum An@c



# SOGGETTI AGGREGATORI

## La norma istitutiva

Riferimenti normativi

art. 9, d.l. 66/2014

- L'art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, e la relativa legge di conversione, 23.06.2014, n. 89, ha disposto l'istituzione di un elenco dei **soggetti aggregatori** nell'ambito dell'**Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)**<sup>1</sup> detenuta dall'Anac. Vi sono iscritti fino ad un massimo di **35 soggetti** di cui fanno parte **di diritto Consip S.p.A.** e una **Centrale di Committenza** per ciascuna Regione.



I **soggetti aggregatori** costituiscono, in pratica, lo strumento ottimale per centralizzare gli acquisti, facendo in modo che, in relazione a determinate categorie merceologiche, vi siano poche e qualificate centrali di committenza autorizzate a farlo, razionalizzando gli acquisti e ottenendo così un reale risparmio, con vantaggi sia strategici che organizzativi, maggiore controllo amministrativo e della spesa, innovazione e più trasparenza e semplicità.

## Definizioni ed ambito operativo

art. 3, co. 1, lett I) d.lgs. 50/2016

art. 213 , co. 16, dlgs 50/2016

- Per **centrale di committenza**, si intende **un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore** che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie
- Secondo l'art.. 3, co,1, lett I) del dlgs 50/2016, le «**attività di centralizzazione delle committenze**», sono le attività svolte su base permanente riguardanti:
  - 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
  - 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti



La nozione di **soggetto aggregatore** presuppone, quanto a funzione, quella di **centrale di committenza**, ma nel contempo la supera, costituendo la prima, una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di **centrale di committenza qualificata ed abilitata** (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'ANAC e successiva iscrizione nell'apposito elenco) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei oggetti che se ne avvalgono. (**Determinazione. ANAC n.3/2015**)

<sup>1</sup>Regime transitorio art. 216, comma 10 dlgs 50/2016: Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante iscrizione all'Anagrafe unica stazioni appaltanti (AUSA)

## Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori

art. 2, dpcm 11 novembre 2014

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti indicati nel quadro b)

a) i soggetti, o i soggetti da loro costituiti, che svolgano **attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** con carattere di **stabilità**, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali: a) **città metropolitane** istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le **province**; b) **associazioni, unioni e consorzi di enti locali**, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) "Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei **tre anni solari precedenti la richiesta**, avere pubblicato **bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria**, il cui valore complessivo sia superiore a **200.000.000 euro** nel triennio e comunque con un valore minimo di **50.000.000 euro** per ciascun anno [...].";

## Le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze previste dal codice dei contratti

- "Se la stazione appaltante è un **comune non capoluogo di provincia**, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una **centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati**; b) mediante **unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza**, ovvero **associandosi o consorziandosi in centrali di committenza** nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla **stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56**"<sup>2</sup>

Consulta il testo integrale dell'art. 37

---

<sup>2</sup> comma sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021

## Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

- 1. ....è istituito presso l'**ANAC**, che ne assicura la pubblicità, un **apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate** di cui fanno parte anche le **centrali di committenza**.
- La **qualificazione** è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce di importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.,<sup>34</sup> nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 ... 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ...sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale ...

[Consulta il testo integrale dell'art. 38](#)

## Parametri di valutazione e individuazione dei requisiti

I criteri utilizzati dall'ANAC ai fini della qualificazione sono di due tipi:

REQUISITI DI BASE: -

- Strutture organizzative adeguate e personale con specifiche competenze in relazione agli scopi
- Sistema di formazione e aggiornamento personale -
- Numero di gare sostenute nel quinquennio e valutazione di tutti i parametri ad esse connessi (importi, complessità, scostamento importo a base gara e consuntivo spese sostenute, tempistiche di esecuzione delle procedure, aggiudicazione e collaudo-
- Rispetto tempistiche pagamento -
- Assolvimento obblighi di comunicazione –
- Assolvimento oneri in materia di procedure di monitoraggio (per i lavori)

REQUISITI PREMIANTI:

- Valutazione positiva ANAC circa attuazione misure anti-corruttive e per la legalità Sistemi di gestione della qualità degli uffici e procedure di gara
- Tecnologie telematiche
- Livello soccombenza nel contenzioso
- Sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione affidamento.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2020 la **società Sport e salute Spa** è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice)

## Cosa fa l'Anac

Determinazione n. 2 dell' 11

febbraio 2015

- Gestisce nell'ambito della **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)** il sistema **AUSA** relativo alle SA presenti sul territorio nazionale. Tale sistema comprende i dati anagrafici delle Stazioni Appaltanti, dei relativi Rappresenti legali nonché informazioni classificatorie associate alle SA stesse.
- E' competente all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori, ogni tre anni, e a definire con propria Determinazione le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione;

[Scopri come accedere al servizio AUSA](#)

[Consulta l'ultimo aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori](#)

## Le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione

- I soggetti abilitati che intendono avanzare richiesta di accreditamento nell'elenco dei Soggetti aggregatori sono tenuti ad inviare richiesta formale all'Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio gestione elenchi e qualificazione stazioni appaltanti, unitamente al modello di cui al successivo punto 3. 2.
- Nella richiesta è necessario che i candidati dichiarino, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato DPR 445:
- che essi o i soggetti da loro costituiti "svolgono attività di centrale di committenza, ai sensi degli articoli 3 e 37 del D.Lgs. 50/2016, con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei pertinenti enti locali"
- che le informazioni fornite tramite il modello di cui al successivo punto 3 corrispondono al vero
- per le città metropolitane che "sono state istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 e del D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156" i riferimenti dell'atto istitutivo•
- per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività, che sono costituiti "ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267", i riferimenti dell'atto costitutivo
- La richiesta di iscrizione va corredata con informazioni da inserire nel modello preimpostato disponibile sul portale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) - sezione Servizi - Modulistica.

Le informazioni ivi richieste riguardano:

- **denominazione e codice fiscale** del soggetto che svolge l'attività di centrale di committenza
- **eventuali variazioni occorse negli ultimi tre anni** e comunque a far data dall'ultimo aggiornamento dell'Elenco dei soggetti aggregatori (separatamente per ogni anno)
- Sarà inoltre necessario elencare **i centri di costo**, tra quelli censiti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), coinvolti nella gestione dei processi di approvvigionamento e di cui il soggetto richiedente si compone.
- Il modello disponibile, dopo essere stato compilato in modalità elettronica nelle sue parti (conservando il formato e i vincoli originari) va inviato, via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.
- Non sono ammesse stampe cartacee del suddetto file o invii con modalità diverse dalla PEC o richieste prive di allegato.

- Ai fini dell'accreditamento saranno presi in considerazione solo i dati inseriti in BDNCP a cura e sotto la responsabilità del RASA.

Comunicato del Presidente

del 7 luglio 2021- Indicazioni Anac

Centrali di acquisto

NOVITA' ANAC (delibera n. 643, del 22 settembre 2021)

- ✓ Presenza del codice fiscale dei soggetti aggregatori iscritti
- ✓ Indicazione dei centri di costo coinvolti nella gestione dei processi di approvvigionamento di spettanza dei soggetti aggregatori di spettanza dei soggetti aggregatori al fine di poter più agevolmente verificare la competenza del soggetto che gestisce l'acquisto nelle categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. 11.07.2018, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Per saperne di più sulle proposte dell'Anac sul sistema dei soggetti aggregatori consulta gli atti di segnalazione al Parlamento e al Governo n. 2 del 27 aprile 2021 e n. 8 del 07/10/2020.

A cura dell'Ufficio Stampa e Comunicazione

29 ottobre 2021